

N. 06470/2014 REG.PROV.CAU.

N. 14551/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il

Lazio (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14551 del 2014, proposto da:

Studio Medico e Odontoiatrico[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti [...], con domicilio eletto presso l'avv. [...]in Roma, Via[...];

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. [...], con domicilio eletto presso i propri uffici legali in Roma, Via [...]; Asl Rm A, rappresentato e difeso dall'avv. [...], con domicilio eletto presso i propri uffici legali in Roma; [...] Commissario Ad Acta Per l'Emergenza Sanitaria Nella Regione Lazio;

e con l'intervento di

ad
[...] e di Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Andi,

adiuvandum:

rappresentato e difeso dagli avv.ti [...];

per l'annullamento previa

sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. G16215 avente ad oggetto il diniego al rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio professionale per l'attività specialistica di odontoiatria presso la sede di via [...]- (l.r. 4/03 - r.r. 2/07 - l.r. 9/10);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Rm A;

Visti gli atti di interventi ad adiuvandum della [...]e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani – Andi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 il cons. [...] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che dal provvedimento impugnato deriva al ricorrente un danno grave e irreparabile;

Considerato che il diniego di conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è stato opposto per ragioni tecnico, igieniche e sanitarie, con la conseguenza che la sospensione del provvedimento impugnato sino alla definizione, nel merito, della controversia, se da un lato non provoca alcun pericolo per la incolumità pubblica dall'altro consente ai pazienti già in cura dal ricorrente di proseguire il percorso terapeutico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Fissa l'udienza pubblica alla data del 19 maggio 2015.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014

[...]

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)